

Istruzioni dell'Ufficio federale della protezione della popolazione sulla gestione della costruzione di rifugi e sul piano d'attribuzione

del 20 dicembre 2012

*L'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP),
visto l'articolo 20 capoverso 2 dell'ordinanza sulla protezione civile (OPCi) del 5 dicembre 2003¹,
emana le istruzioni seguenti:*

1 Scopo

Queste istruzioni disciplinano la gestione unitaria della costruzione di rifugi e la pianificazione dell'attribuzione degli abitanti con dimora fissa ai rifugi in caso di un'occupazione preventiva dei rifugi ordinata dalle autorità.

2 Gestione della costruzione di rifugi

21 Principio

Le esigenze relative alla gestione della costruzione dei rifugi si basano sull'articolo 20 dell'ordinanza sulla protezione civile (OPCi, RS 520.11).

22 Obiettivo

Ogni abitante deve disporre di un posto protetto completo raggiungibile in tempo utile dal suo domicilio (di regola al massimo 30 minuti a piedi, in caso di condizioni topografiche sfavorevoli fino al massimo 60 minuti a piedi). Con la gestione della costruzione di rifugi s'intende raggiungere un bilancio equilibrato tra fabbisogno e offerta di rifugi.

23 Rilevazione della popolazione con dimora fissa

¹Fanno parte della popolazione con dimora fissa:

- a. i cittadini svizzeri che hanno il loro domicilio legale nel Comune;
- b. gli stranieri con permesso di domicilio;
- c. gli stranieri con permesso annuale;
- d. i membri dei corpi diplomatici e consolari, i funzionari internazionali e le loro famiglie.

²Per il calcolo fa stato il numero di abitanti con dimora fissa al momento della pianificazione, tenuto conto dell'evoluzione dell'edilizia e demografica.

24 Rilevamento dei posti protetti

¹Per il rilevamento dei posti protetti disponibili per la popolazione con dimora fissa vengono considerati i rifugi completi della classe di qualità A (art. 37 OPCi). Vi rientrano anche i rifugi ubicati sul luogo di lavoro (per es. in edifici amministrativi, industriali e commerciali), nella misura in cui questi possano essere attribuiti alla popolazione con dimora fissa secondo il capitolo 3 delle presenti istruzioni.

²Occorre rilevare anche i posti protetti nei rifugi rimodernabili della classe di qualità B, nella misura in cui questi rifugi sono necessari per la pianificazione dell'attribuzione ed è previsto un rimodernamento nel successivo periodo di pianificazione.

³Dal bilancio dei posti protetti per la popolazione con dimora fissa devono essere dedotti:

- a. il numero di posti protetti o almeno 12 m² di superficie per l'esecutivo comunale che deve essere alloggiato in un rifugio se il Comune non dispone di un impianto di protezione previsto per questo scopo;
- b. il numero di posti protetti ubicati nelle zone ad alto rischio;
- c. il numero di posti protetti nelle case di vacanza definito dal Cantone e che sono riservati per i rispettivi proprietari.

⁴Per le persone bisognose di cure leggere e il personale di cura sono disponibili posti protetti negli ospedali, nelle case per anziani e di cura e nei centri sanitari. Questi posti protetti non devono essere conteggiati nel bilancio dei posti protetti per la popolazione con dimora fissa.

¹ RS 520.11

25 Capienza dei rifugi

La capienza viene definita in base alla superficie e al volume del rifugio e alla potenza dell'impianto di ventilazione. Essa corrisponde al numero minimo di posti protetti calcolato.

26 Definizione delle zone di valutazione

¹Per la pianificazione e la delimitazione delle zone di valutazione devono essere considerati:

- a. il piano di zona e le aree edificabili;
- b. il piano catastale del registro fondiario;
- c. gli indirizzi di tutti gli edifici (numero delle parcelle o d'assicurazione, coordinate);
- d. il numero di abitanti con dimora fissa e il loro indirizzo;
- e. il numero di posti protetti completi della classe di qualità A e l'indirizzo degli edifici in cui sono ubicati.

²Una prima suddivisione sommaria delle zone di valutazione deve essere effettuata tenendo conto dei criteri seguenti:

- a. zone edificabili;
- b. zone particolarmente minacciate (art. 18 cpv. 1 OPCi);
- c. condizioni topografiche come corsi d'acqua, forti dislivelli, boschi, autostrade, linee ferroviarie, aree industriali chiuse, ecc.

³Dopo la suddivisione sommaria occorre scegliere i confini delle zone di valutazione in modo da raggiungere l'obiettivo prefisso: ogni abitante deve disporre di un posto protetto completo raggiungibile in tempo utile dal suo domicilio. Per «raggiungibile in tempo utile» s'intende di regola in meno di 30 minuti a piedi. Ma se le condizioni topografiche sono sfavorevoli (regioni di campagna o di montagna), i posti protetti possono distare fino a 60 minuti a piedi.

⁴Sulla base dei bilanci provvisori dei posti protetti di ogni zona di valutazione occorre spostare i confini delle zone in modo da raggiungere un rapporto equilibrato tra il numero degli abitanti e il numero dei posti protetti disponibili. Per ogni zona di valutazione deve poi essere allestito un bilancio definitivo dei posti protetti.

⁵È possibile estendere le zone di valutazione oltre i confini comunali se si ottiene una compensazione ottimale dei posti protetti.

27 Misure per la gestione della costruzione dei rifugi

¹Tenuto conto dell'evoluzione dell'edilizia e demografica, i Cantoni definiscono le misure per ogni zona di valutazione in modo da coprire il fabbisogno di posti protetti almeno fino alla prossima revisione della pianificazione.

²La pianificazione della gestione della costruzione dei rifugi deve essere periodicamente riesaminata a seconda dell'evoluzione dell'attività edilizia, ma almeno ogni dieci anni.

³Si possono adottare le seguenti misure di gestione:

- | | |
|-----------------|---|
| Misura 1 | Realizzare rifugi obbligatori secondo l'articolo 46 capoverso 1 LPPC (<i>se al momento dell'autorizzazione di una domanda di costruzione i posti protetti sono insufficienti</i>) |
| Misura 2 | Rimodernare i rifugi della classe di qualità B |
| Misura 3 | Realizzare rifugi pubblici secondo l'articolo 46 capoverso 3 LPPC |
| Misura 4 | Realizzare rifugi obbligatori secondo l'articolo 46 capoverso 1 LPPC (<i>se al momento dell'autorizzazione a di una domanda di costruzione i posti protetti sono sufficienti, ma la nuova costruzione porterebbe presumibilmente a far scendere il numero di posti protetti sotto il numero necessario</i>) |
| Misura 5 | Rinuncia a realizzare rifugi (ma versamento di contributi sostitutivi) se i posti protetti sono sufficienti. |

28 Realizzazione e approvazione della pianificazione

I Cantoni sono responsabili dell'applicazione delle misure federali prescritte per la gestione della costruzione dei rifugi.

3 Piano d'attribuzione (PIAT)

31 Principi

¹Tutti gli abitanti con dimora fissa secondo il capitolo 23 devono essere attribuiti a un rifugio, per quanto possibile della zona di valutazione in cui risiedono. In caso di necessità possono essere attribuiti anche a rifugi ubicati fuori della zona o del Comune.

²Per l'attribuzione dei posti protetti si evita di separare le comunità esistenti, in particolare le famiglie. Le famiglie con bambini sotto i dodici anni devono essere possibilmente attribuite ai rifugi della classe di qualità A.

³Le persone che abitano in edifici con rifugi o che sono parte contraente di una convenzione (servitù) d'occupazione per un rifugio devono essere possibilmente attribuite ai rifugi corrispondenti.

⁴L'attribuzione ai rifugi ubicati sul luogo di lavoro è consentita solo se nell'area aziendale le misure di sicurezza sono rispettate.

⁵Se non è possibile alloggiare il personale delle organizzazioni partner della protezione della popolazione negli impianti di protezione esistenti, occorre riservare il numero corrispondente di posti protetti in altri rifugi idonei.

32 Obiettivo

Il PAT, fondato sui dati riportati al capitolo 2, serve da base per l'occupazione preventiva dei rifugi ordinata dalle autorità.

33 Priorità d'attribuzione

Di regola, gli abitanti con dimora fissa sono attribuiti ai rifugi secondo il seguente ordine di priorità:

1. occupazione dei rifugi completi (classe di qualità A) presso il domicilio;
2. occupazione dei rifugi completi (classe di qualità A) nella zona di valutazione;
3. occupazione dei rifugi completi (classe di qualità A) in un'altra zona di valutazione o, se necessario, in un altro Comune;
4. sovraoccupazione del 10% al massimo della capienza dei rifugi completi secondo l'ordine di priorità 1-3;
5. occupazione dei rifugi rimodernabili (classe di qualità B).

34 Posti protetti negli ospedali e nelle case per anziani e di cura

¹Le strutture esistenti degli ospedali e delle case per anziani e di cura devono essere mantenute il più a lungo possibile.

²Prima di un'eventuale occupazione del rifugio, la direzione dell'ospedale o dell'istituto di cura adotta le misure necessarie per i pazienti o gli ospiti che possono essere dimessi (protezione al proprio domicilio o nella propria zona di valutazione) o che devono essere trasferiti nei centri sanitari o negli ospedali protetti. Le rimanenti persone bisognose di cure leggere vengono sistemate nei rifugi degli ospedali e delle case per anziani e di cura oppure ai centri sanitari esistenti.

35 Aggiornamento e comunicazione dell'attribuzione ai rifugi

¹I Cantoni provvedono all'aggiornamento del PIAT. Questo ha luogo periodicamente nell'ambito della revisione della pianificazione della gestione della costruzione dei rifugi (cap. 27).

²I risultati del PIAT devono essere comunicati al più tardi dopo la decisione di rafforzare la protezione della popolazione in vista di un conflitto armato (art. 5, cpv. 6 LPPC).

4 Disposizioni finali

41 Abrogazione del diritto previgente

Le istruzioni dell'Ufficio federale della protezione della popolazione sulla gestione della costruzione dei rifugi e sul piano d'attribuzione del 23 dicembre 2003 sono abrogate.

42 Entrata in vigore

Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° gennaio 2013.

20 dicembre 2012

Ufficio federale della protezione della popolazione

Willi Scholl